



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 540**

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa



# **1. DDL S. 540 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 540  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

---

Iter

**2 marzo 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.540**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Iannone](#) ( [Fdi](#) )

**Cofirmatari**

[Andrea de Bertoldi](#) ( [Fdi](#) ), [Marco Marsilio](#) ( [Fdi](#) ), [Isabella Rauti](#) ( [Fdi](#) ), [Massimo Ruspandini](#) ( [Fdi](#) ), [Adolfo Urso](#) ( [Fdi](#) )

[Alberto Balboni](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

[Stefano Bertacco](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 2 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 16 del 28 giugno 2018.

Classificazione TESEO

CANAPA INDIANA , CONTRIBUTI PUBBLICI , IMPRESE AGRICOLE , INDUSTRIA TESSILE

**Articoli**

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.1), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Art.1), PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gisella Naturale](#) ( [M5S](#) ) (dato conto della nomina il 2 marzo 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 17 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 37 del 19 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita')

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 540

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 540

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IANNONE**, **DE BERTOLDI**, **MARSILIO**, **RAUTI**, **RUSPANDINI**, **URSO**, **BALBONI**, **BERTACCO** e **LA PIETRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

Onorevoli Senatori. - Con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, sono state dettate norme precise circa la liceità della coltivazione della canapa che risulta condizionata solo dal tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze.

L'espressione «*cannabis* legale» mira a individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento, introdotto, quale deroga del limite principale, pari allo 0,2 per cento, dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016 che recita: «Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge».

Dunque la disposizione in questione si pone come *lex specialis* rispetto alla disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato con alcune pronunzie dalla suprema Corte di cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5 per cento.

Vi è inoltre da rilevare che un'ulteriore deroga all'applicazione di sanzioni penali, in ipotesi del superamento del limite dello 0,6 per cento, è contemplata nel comma 7 del citato articolo 5, il quale prevede che: «Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore».

Tale nuovo quadro legislativo, se da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa, una pianta dalle numerose potenzialità nei più disparati settori di utilizzo, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla *cannabis* «leggera» legale.

È evidente che questa norma di salvaguardia, concepita originariamente per il coltivatore, in concreto ha esteso (per analogia in *bonam partem*) la propria sfera di influenza in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere di scriminante anche per il soggetto che ponga in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati.

La legge in effetti fissa alcune destinazioni d'uso: alimenti e cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia e così via. Manca però qualunque menzione della possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo.

Tra le pieghe della legge gli imprenditori più lungimiranti hanno quindi adocchiato immediatamente la

possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali: se il prodotto venduto espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non ci sono invece norme esplicite che vietino la commercializzazione come deodorante per ambienti o articolo da collezione.

E per il nostro ordinamento legale, se qualcosa non è vietato espressamente, ciò equivale al fatto che sia permesso.

Intanto, grazie a questo nuovo *business*, sono molte le persone che si «avvicinano alla marijuana». E se c'è differenza a livello di effetto, non c'è differenza a livello di utilizzo.

La «*cannabis* leggera» non ha effetti psicotropi (creati da alti livelli di THC), ma fumata, avvertono gli esperti, è comunque dannosa per la salute. Inoltre, se è pur vero che il limite previsto dalla legge per il principio del THC è di circa lo 0,5 per cento, tale percentuale potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati.

Vincenzo Di Marzio, direttore dell'Istituto di chimica molecolare del CNR, ha spiegato però che ogni persona reagisce diversamente all'assunzione di *cannabis* e che la potenza del principio attivo cambia quando l'erba viene riscaldata (e quindi quando la si fuma): «bisognerebbe essere sicuri delle percentuali di THC in forma attiva presenti al momento del consumo, che spesso prevede il riscaldamento della sostanza, per poter ipotizzare i possibili effetti sul sistema nervoso».

Negli ultimi mesi, in Italia, sono oltre 600 i punti vendita aperti, che espongono in vendita vari prodotti a base di *cannabis*, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche fino ai biscottini.

Da ultimo, anche il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di «droga leggera», avvertendo che «non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa» e raccomanda di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, «nell'interesse della salute individuale e pubblica».

Secondo il Consiglio superiore di sanità inoltre non è stato valutato il rischio «connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni», che può essere dannoso in caso di alcune patologie, di uno stato di gravidanza o allattamento, di interazioni con farmaci. Conseguenze negative potrebbero verificarsi anche a seconda dell'età. Lo stop servirebbe quindi a «evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per altri».

Tale nuovo fenomeno rischia peraltro di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di *cannabis* porta con sé, e l'effetto può essere dirompente soprattutto sui più giovani.

Stiamo pertanto assistendo a un vero e proprio primo approccio alla legalizzazione della *cannabis* in Italia, che riveste aspetti sociali non trascurabili e che si sta affermando soprattutto grazie a un vuoto normativo.

Con il presente disegno di legge si vuole quindi colmare tale vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 540  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 158 \(pom.\)](#)

2 marzo 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 158 (pom.) del 02/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 2 MARZO 2021

158ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1902) Gisella NATURALE ed altri. - Disciplina delle professioni del settore cinofilo**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo diretto a regolamentare le figure professionali che ruotano intorno al settore cinofilo. Il disegno di legge introduce in particolare le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere da almeno un triennio.

Più in dettaglio il testo, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento consistente nella regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, nel rispetto della normativa europea e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

L'articolo 2 reca le definizioni di *dog training professional* (DTP), *dog training professional behaviour* (DTP-B), operatore di canile, centro cinofilo e sport cinofili. Viene in particolare definito come *dog training professional* il professionista avente le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane, figura in cui rientrano gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili.

Ai sensi dell'articolo 3 chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo deve frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della citata norma CEN CWA 16979/2016.

Tali corsi di formazione sono disciplinati dall'articolo 4: devono avere una durata minima di 400 ore e rispettare la norma CEN CWA 16979/2016 sia per quanto concerne l'organizzazione che riguardo al

piano formativo. Spetta poi a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano organizzare annualmente almeno un corso per il conseguimento di tali qualifiche sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati.

L'articolo 5 istituisce presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

L'articolo 6 disciplina i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva, che devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP; per quanto concerne invece i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale, questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B.

Per quanto concerne i canili, ai sensi dell'articolo 7 questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani; si prevede altresì che anche associazioni ed enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili debbano garantire nel proprio organigramma la presenza di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

L'articolo 8, recante norme transitorie e finali, concede agli operatori che già svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per il conseguimento della stessa. Tali soggetti vengono peraltro esentati dalla frequenza dei corsi di formazione potendo sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando richiesta a un organismo di certificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(540) IANNONE ed altri.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1321) CIAMPOLILLO.** - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

**(1324) MANTERO ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente **VALLARDI** comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 540 e n. 1321. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.

La relatrice **NATURALE** (M5S) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 540 (di iniziativa del senatore Iannone e altri), che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con il provvedimento si intende colmare un vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca due novelle alla legge n. 242

del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016, concernente le finalità della stessa legge. In particolare viene inserito un nuovo comma *3-bis* diretto a precisare che le disposizioni di cui alla citata legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo.

La successiva lettera *b*) interviene invece sull'articolo 4 della stessa legge n. 242 del 2016, dedicato ai controlli e alle sanzioni: viene pertanto aggiunto un nuovo comma *7-bis* che rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in caso di violazione delle disposizioni aggiunte con il sopra citato comma *3-bis* dell'articolo 1.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1321 (di iniziativa del senatore Ciampolillo), reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonché una ulteriore modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da tre articoli, reca all'articolo 1 quattro novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate; *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante.

Le successive lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, concernente i controlli e le sanzioni: per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto (al comma 5) che non vi sia responsabilità a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti entro il limite dello 0,5 per cento (il limite attualmente previsto è dello 0,6 per cento). Di conseguenza (al comma 7) si prevede che la distruzione o il sequestro delle coltivazioni di canapa possa essere disposto solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,5 per cento.

La lettera *d*) interviene infine aggiungendo un nuovo articolo *9-bis* alla legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.

L'articolo 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento, stimati in 15 milioni di euro annui.

Il [PRESIDENTE](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi al disegno di legge n. 1324 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 540 e n. 1321 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiede delucidazioni sul prosieguo dell'esame dei disegni di legge, in particolare per sapere se verrà predisposto o meno un testo unificato, considerando in particolare che il disegno di legge n. 540 contiene previsioni sostanzialmente discordanti rispetto a quelle contenute negli altri due disegni di legge.

Il senatore [MANTERO](#) (*Misto*), dopo aver fatto presente che il disegno di legge n. 1324 di cui è primo firmatario necessita probabilmente di alcuni aggiustamenti, comunica che presenterà nei prossimi giorni un nuovo disegno di legge sull'argomento, finalizzato a fornire una cornice normativa più chiara alla materia, che auspica potrà essere esaminato anch'esso congiuntamente ai testi già presentati.

Il presidente [VALLARDI](#) ritiene sia prematuro individuare sin da ora le modalità con cui procederanno i lavori sui disegni di legge in esame: il tema infatti è particolarmente complesso e sarà necessaria un'ulteriore riflessione con il concorso di tutti i componenti della Commissione per definire lo svolgimento della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul nuovo emendamento presentato in Commissione.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente al riguardo che il rappresentante del Governo in Commissione bilancio ha evidenziato la necessità che su tale emendamento venga predisposta apposita relazione tecnica che assicuri l'invarianza degli oneri, rinviando altresì anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda il suo contenuto. Ciò premesso, invita il Presidente a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio a richiedere i chiarimenti necessari ai rappresentanti del Governo, in modo tale da poter sbloccare l'*iter* del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver fatto presente di aver già posto il problema all'attenzione del ministro Patuanelli, assicura che provvederà a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio nel senso auspicato dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"**  
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i presidenti delle Commissioni 5a e 14a, che stanno esaminando il documento in sede primaria, hanno richiesto alla Commissione di esprimere il parere sul documento in esame tendenzialmente entro giovedì 18 marzo. Propone pertanto di dedicare la prossima settimana al completamento del ciclo di audizioni già programmato sull'argomento, concentrandole in particolare a partire dalla mattinata di martedì 9 febbraio, in modo tale da poter concludere l'esame del PNRR nella

settimana successiva.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ritiene essenziale al fine di poter esprimere il parere nei tempi richiesti.

Ad una richiesta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), sui giorni in cui vengono prevalentemente organizzate sedute dedicate allo svolgimento delle audizioni, il presidente [VALLARDI](#) fa presente che queste devono essere sempre programmate compatibilmente con le sedute previste dell'Assemblea. Sarà possibile pertanto organizzare audizioni anche in altri giorni ed orari, qualora l'Assemblea non tenesse sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle odierne audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), di rappresentanti di Assofloro, dell'Associazione Nazionale Vivaisti esportatori (ANVE), dell'Associazione Vivaisti Italiani, dell'Associazione Florovivaisti Italiani e dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, nonché nell'ambito dell'esame del Documento XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"), di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dell'Associazione italiana coltivatori (AIC), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



